

FATTO E DIRITTO

La CTP di Bari, sezione XI, provvede così alla deliberazione del ricorso proposto in data 4.4.2014 dalla ~~XXXXXXXXXX~~ con sede in Acquaviva delle Fonti, in persona del legale rappresentante ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari avverso l'avviso di accertamento nn. TVF30104830, notificato in data 18 ottobre 2013 e relativo all'anno di imposta 2011 (derivante da una verifica fiscale di carattere generale posta in essere dalla Guardia di finanza di bario, nei confronti della società in oggetto, conclusasi con la redazione di un PVC in data 9.7.2013) con il quale veniva accertato un maggior reddito d'impresa ai fini delle imposte IRES, IRAP ed IVA, sulla asserita base di maggiori ricavi sulla scorta della differente indicazione in fattura rispetto alla quantità di merce indicata nelle denominate "schede di carico", da ritenere quali semplici proposte in attesa di conferma.

Chiede la ricorrente l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi analiticamente indicati nel contesto del ricorso. Si è costituita ritualmente l'Agenzia delle Entrate (Dir. Prov. di Bari) con controricorso con il quale si contestano dettagliatamente le avverse deduzioni chiedendone l'integrale rigetto con ogni conseguenza di legge.

In esito alla odierna udienza, fissata per la discussione, le parti si sono riportate alle rispettive richieste difensive.

Rileva la Commissione che il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.

Quanto alle eccezioni preliminari proposte dalla ricorrente, la prima attiene

alla asserita inesistenza della notificazione (referto di notifica completamente in bianco privo del requisito della sottoscrizione) ai sensi della normativa di riferimento, essendo stato l'atto comunicato e non notificato a mezzo del servizio postale, senza che la stessa sia avvenuto ad opera dell'ufficiale giudiziario o di messo speciale autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; la seconda poi alla asserita assenza di specifica delega alla sottoscrizione.

La prima eccezione, in base alla replica dell'Ufficio, risulta infondata e deve essere disattesa. In effetti la notifica dell'atto impugnato appare rituale in quanto in quanto eseguita attraverso formale e rituale raccomandata c.d. "per atto giudiziario" (plico sigillato) il cui utilizzo è consentito all'ufficio finanziario ex art. 14 l. 1982/890, in alternativa agli altri mezzi richiamati dalla ricorrente e previsti dalla normativa di riferimento. Quindi non si apprezza alcun vizio della notifica che è avvenuta, come si desume dall'allegato avviso di ricevimento spedito con raccomandata del 16.10.2013 ritualmente notificato alla società presso la sede legale.

La seconda eccezione preliminare attiene all'assenza di specifica delega alla sottoscrizione, riservata al Direttore Provinciale, nei confronti del funzionario Graci Antonino, che ha sottoscritto l'atto accertativo impugnato..

In particolare, si assume dalla ricorrente, nella fattispecie in esame difettare, alla stregua dei documenti prodotti dall'Agenzia (- Direttiva nr. 2/2012 circa il conferimento deleghe di firma - Tabelle nr. 1 e B allegate) il conferimento da parte del Direttore Francesco Paolo Chimienti di una formale delega alla sottoscrizione dell'atto al funzionario Graci Antonino.

Ciò in quanto, per un verso, è possibile evincere sotto la voce "Ufficio Controlli – Capo Area 1" il nome del Graci, per altro verso, sotto il titolo " Deleghe di firma per gli atti emessi nell'ambito dell'ufficio legale " soltanto il formale elenco di tutti gli atti, con i relativi importi, afferenti l'ambito legale.

Di tal che si argomenta che nessuna delega è stata prodotta agli atti al predetto funzionario che lo legittimasse alla sottoscrizione dell'atto accertativo impugnato, essendosi appunto nell'ambito dell'area accertativa, e non di atti scaturenti dall'ambito legale.

Da parte sua l'Agenzia afferma che l'atto risulta validamente sottoscritto dal Capoparea Graci Antonino Giuseppe" giusta ordine di servizio "su delega del Direttore provinciale in quanto ciò che rileva è che il Direttore delegante sia investito dell'autorità di delegare un funzionario di carriera direttiva, come appunto è il Graci".

Ciò premesso, osserva la Commissione che l'eccezione è fondata e va accolta alla stregua delle risultanze processuali.

In effetti secondo costante giurisprudenza alla quale non può che aderirsi, qualora la sottoscrizione dell'atto sia di un funzionario, e non quella del Direttore tributario, in caso di contestazione afferente la legittimità della delega, incombe all'Amministrazione dimostrare documentalmente l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore, al di là del mero ordine di servizio che rappresenta, in effetti, nulla più dell'attribuzione complessiva delle funzioni da parte del Direttore ai capi dei vari team, e non vera e propria delega, che trasferisca all'esterno l'assegnazione dello specifico incarico da parte del delegante al delegato, attuando così in

concreto il passaggio, per modo di dire, delle specifiche funzioni conferite con l'ordine di servizio.

Vieppiù, non può non essere apprezzato, in quanto appare significativo a guisa di riscontro della sollevata eccezione, che il funzionario in oggetto appare incardinato, nella tabella 1) prodotta in giudizio dalla Agenzia delle Entrate, soltanto nella qualità di Capo area dell' "Ufficio Controlli", il che evidentemente esula dall'ambito accertativo in senso stretto, mentre inconferente in sé e per sé appare in tal senso la Tabella B) che opera un neutro e impersonale riferimento alle deleghe di firma per gli atti, genericamente elencati, emessi nell'ambito dell'ufficio legale.

Per completezza di motivazione va infine rilevato, in linea con la contestazione di parte ricorrente, che la formale ulteriore dicitura riferita al funzionario Graci "Capo area imprese minori medie dimensioni" non implica affatto la prova sia da un canto che il predetto sia stato legittimamente delegato alla siffatta sottoscrizione, dall'altro che egli svolga in ogni caso effettive funzioni direttive (ex CCNL attualmente in vigore) e, quindi possa ritenersi, con estensione all'atto specifico oggetto del ricorso, autorizzato in senso lato alla sottoscrizione di atti accertativi/impositivi.

Per tali considerazioni il ricorso va accolto, ritenendo la Commissione sulla base di tali considerazioni, che l'Agenzia non abbia soddisfatto adeguatamente l'onere probatorio, che su di essa incombeva, di dimostrare il corretto esercizio del potere rappresentativo e, quindi, la sicura riferibilità dell'atto di accertamento all'organo titolare del potere tributario nel cui ambito esso è stato emesso.

Rimane così assorbita la delibazione delle ulteriori doglianze avanzate dalla

ricorrente circa il merito della pretesa tributaria.

In definitiva l'atto impugnato deve essere annullato con ogni conseguenza di legge..

Quanto infine alla pronuncia sulle spese, la peculiarità della fattispecie ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.

P.T.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Bari, 30 gennaio 2015

Il presidente est.

